

# E-COMMERCE: ASPETTI FISCALI

**Webinar 21 aprile 2020**

## Verifiche preliminari

- verifica che l'attività di e-commerce sia compresa nell'oggetto sociale
- comunicazione a Registro Imprese/Agenzia Entrate del codice Ateco 47.91.10 - Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
- adempimenti amministrativi: scia

## Aspetti fiscali

Il trattamento fiscale dell'e-commerce dipende da 3 variabili:

- tipologia di commercio elettronico: diretto o indiretto;
- tipologia di cliente: B2C privato (non titolare di partita Iva) o B2B soggetto passivo Iva (impresa/professionista);
- destinazione dei beni: Italia, UE, extra-UE.

| E-COMMERCE | MODALITA' DI CONSEGNA      | OGGETTO DELLA VENDITA            | OPERAZIONE IVA         |
|------------|----------------------------|----------------------------------|------------------------|
| INDIRETTO  | Invio per posta o corriere | Qualsiasi tipo di bene fisico    | Cessione di beni       |
| DIRETTO    | Internet                   | Servizi elettronici <sup>1</sup> | Prestazione di servizi |

---

<sup>1</sup> Sono servizi elettronici “i servizi forniti attraverso Internet o una rete elettronica, la cui natura rende la **prestazione essenzialmente automatizzata**, corredata di un **intervento umano minimo e impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell’informazione**” circolare Agenzia Entrate n. 22/E/2016). In base all'allegato II alla direttiva del Consiglio del 28 novembre 2006 n. 2006/112/CE rientrano tra i servizi elettronici le forniture di:

- siti web e web-hosting, gestione a distanza di programmi e attrezzature;
- software e relativo aggiornamento;
- immagini, testi e informazioni e messa a disposizione di basi di dati;
- musica, film, giochi, compresi quelli di sorte o d'azzardo, programmi o manifestazioni politici, culturali, artistici, sportivi, scientifici o di intrattenimento;
- prestazioni di insegnamento a distanza (automatizzato).

| <b>COMMERCIO ELETTRONICO INDIRETTO</b> |  |  |
|--|--|--|
| <b>B2B</b>                             |  |  |
| <b>CLIENTE</b>                         | <b>ADEMPIMENTI IVA</b>   | <b>NOTE</b>  |
| Soggetto passivo IT                    | Fattura elettronica  | Cessione di beni soggetta ad Iva   |
| Soggetto passivo UE                    | Fattura cartacea (o elettronica per scelta)  | Cessione di beni non imponibile art. 41 D.L. 331/93<br>Intra 1-bis delle cessioni di beni<br>Esterometro   |
| Soggetto passivo extra-UE              | Fattura cartacea (o elettronica per scelta)  | Cessione di beni all'esportazione non imponibile art. 8 D.P.R. 633/72<br>Adempimenti doganali  |
| <b>B2C</b>                             |  |  |
| <b>CLIENTE</b>                         | <b>ADEMPIMENTI IVA</b>   | <b>NOTE</b>  |
| Privato IT                             | Vendita a distanza/per corrispondenza <sup>2</sup> :<br>- no obbligo di emettere fattura salvo richiesta del cliente <sup>3</sup><br>- no obbligo di emettere ricevuta/scontrino fiscale <sup>4</sup><br>- tenuta del registro dei corrispettivi giornalieri <sup>5</sup> (no invio telematico) se la fattura non è emessa | Cessione di beni soggetta ad Iva<br>Sui resi l'Iva è recuperabile (procedura descritta nella risoluzione Agenzia Entrate n. 274 del 5 novembre 2009) |

<sup>2</sup> Le vendite a distanza o per corrispondenza si caratterizzano per 2 condizioni:

- l'acquirente deve essere un privato consumatore o un soggetto assimilato (ente non commerciale oppure soggetto con partita Iva che tuttavia acquista per la propria sfera privata);
- il trasporto presso il domicilio dell'acquirente deve avvenire a cura del cedente o di terzi per suo conto.

<sup>3</sup> Art. 22 comma 1 n. 1) D.P.R. 633/72: "L'emissione della fattura non è obbligatoria, se non è richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione: 1) per le cessioni di beni effettuate (...) per corrispondenza (...)".

<sup>4</sup> Art. 2 comma 1 lett. oo) D.P.R. 696/96: "Non sono soggette all'obbligo di certificazione (scontrino o ricevuta fiscale): le cessioni di beni poste in essere da soggetti che effettuano vendite per corrispondenza, limitatamente a dette cessioni".

<sup>5</sup> Di cui all'art. 24 D.P.R. 633/72.

|                         |   |   |
|-------------------------|---|---|
| Privato UE <sup>6</sup> | <p>Vendite a distanza/per corrispondenza <b>senza RF o identificazione estera</b><sup>7</sup>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- no obbligo di emettere fattura salvo richiesta del cliente</li> <li>- no obbligo di emettere ricevuta/scontrino fiscale</li> <li>- tenuta del registro dei corrispettivi giornalieri (no invio telematico) se la fattura non è emessa</li> </ul> <p>Vendite a distanza/per corrispondenza <b>con RF o identificazione estera</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- fattura non imponibile art. 41 comma 2 lett. c) alla propria p.Iva estera;</li> <li>- applicazione dell'Iva estera al cliente utilizzando la propria p.Iva estera</li> </ul> | <p>Esiste una soglia di vendite a distanza per ciascun Paese UE (100.000 € o più bassa)<sup>8</sup>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- vendite sotto soglia: posso scegliere se applicare l'Iva italiana o nominare un rappresentante fiscale/identificazione diretta nel Paese UE del cliente per applicare l'Iva estera;</li> <li>- vendite sopra soglia: devo nominare un rappresentante fiscale/identificazione diretta nel Paese UE del cliente per applicare l'Iva estera<sup>9</sup></li> </ul> <p>Intra 1-bis delle cessioni di beni se emetto fattura alla mia p.Iva estera + esterometro</p> |
| Privato extra-UE        | Fattura cartacea (o elettronica per scelta)   | <p>Cessione di beni all'esportazione non imponibile art. 8 D.P.R. 633/72</p> <p>Adempimenti doganali</p>  |

<sup>6</sup> Attenzione: nuova disciplina fiscale in arrivo nel 2021 (salvo proroghe) con il recepimento della direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio del 5 dicembre 2017.

<sup>7</sup> Sono esclusi dalla disciplina della vendita a distanza nei confronti di privati UE i seguenti beni (art. 41 comma 1 lettera b D.L. 331/93):

- mezzi di trasporto nuovi;
- beni da installare montare o assemblare da parte del fornitore o per suo conto (obbligo di rappresentante fiscale o identificazione diretta nel Paese UE del cliente);
- prodotti soggetti ad accisa: se il trasporto curato dal cedente obbligo di rappresentante fiscale o identificazione diretta nel Paese UE del cliente, se il trasporto è curato dal cliente UE si applica l'Iva italiana).

<sup>8</sup> Qui le soglie dei singoli Paesi UE: [https://europa.eu/youreurope/business/taxation/vat/cross-border-vat/index\\_it.htm#withintheeusesellgoodsfinalconsumer-1](https://europa.eu/youreurope/business/taxation/vat/cross-border-vat/index_it.htm#withintheeusesellgoodsfinalconsumer-1)

<sup>9</sup> Artt. 40 comma 3 e 41 comma 1 lett. b) D.L. 331/93.

| <b>COMMERCIO ELETTRONICO DIRETTO</b> |   |   |
|--------------------------------------|---|---|
| <b>B2B</b>                           |   |   |
| <b>CLIENTE</b>                       | <b>ADEMPIMENTI IVA</b>  | <b>NOTE</b>   |
| Soggetto passivo IT                  | Fattura elettronica   | Prestazione di servizi soggetta ad Iva  |
| Soggetto passivo UE                  | Fattura cartacea (o elettronica per scelta)   | Prestazione di servizi non soggetta art. 7-ter D.P.R. 633/72 (reverse charge)<br>Bollo 2 € sopra i 77,47 €<br>Intra 1-quater dei servizi resi Esterometro |
| Soggetto passivo extra-UE            | Fattura cartacea (o elettronica per scelta)   | Prestazione di servizi non soggetta art. 7-ter D.P.R. 633/72<br>Bollo 2 € sopra i 77,47 €<br>Esterometro  |
| <b>B2C</b>                           |   |   |
| <b>CLIENTE</b>                       | <b>ADEMPIMENTI IVA</b>  | <b>NOTE</b>   |
| Privato IT                           | - no obbligo di emettere fattura salvo richiesta del cliente <sup>10</sup><br>- no obbligo di emettere ricevuta/scontrino fiscale <sup>11</sup><br>- tenuta del registro dei corrispettivi giornalieri (no invio telematico) se la fattura non è emessa | Prestazione di servizi soggetta ad Iva  |
| Privato UE                           | Operazione fuori campo Iva art. 7-sexies D.P.R. 633/72  | Prestazione di servizi soggetta ad Iva nel Paese UE del cliente. Due alternative:<br>- adesione al MOSS <sup>12</sup> ;                                   |

<sup>10</sup>Art. 22 comma 1 n. 1) D.P.R. 633/72: “L’emissione della fattura non è obbligatoria, se non è richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione: 6-ter) per le prestazioni di servizi di telecomunicazione, di servizi di teleradiodiffusione e di servizi elettronici resi a committenti che agiscono al di fuori dell’esercizio d’impresa, arte o professione”.

<sup>11</sup>Art. 7 comma 2 D.Lgs. 42/2015 e D.M. 27 ottobre 2015: “Sono esonerate dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi le prestazioni di servizi di telecomunicazione, di servizi di teleradiodiffusione e di servizi elettronici rese a committenti che agiscono al di fuori dell’esercizio d’impresa, arte o professione.”.

<sup>12</sup> Il MOSS si applica alle seguenti operazioni B2C effettuate in modalità esclusivamente elettronica:  
- servizi elettronici;  
- servizi di telecomunicazione;  
- servizi di teleradiodiffusione.

|                  |  |   |
|------------------|--|---|
|                  |  | - nomina rappresentante fiscale o identificazione diretta nel Paese UE del cliente.                   |
| Privato Extra-UE | Operazione fuori campo Iva art. 7-sexies D.P.R. 633/72 | Prestazione di servizi soggetta ad Iva nel Paese extra-UE del cliente (nomina rappresentante fiscale) |